

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione con i Comuni AmblarDon, Fondo e Ruffrè Mendola per la concessione di contributi alle associazioni sportive e culturali

Premessa:

L'Unione dei Comuni Alta Anaunia e le Amministrazioni Comunali di AmblarDon, Fondo e Ruffrè Mendola hanno manifestato l'interesse di costituire attraverso la presente convenzione un *fondo* per la concessione di contributi sull'attività delle Associazioni sportive e culturali che hanno valenza sovracomunale, come era in essere ai tempi del "Consorzio di sviluppo turistico del Monte Roen" e nello scorso triennio.

Le Amministrazioni sopra elencate ritengono di fondamentale importanza poter contribuire alle attività delle associazioni locali sia nel settore sportivo, considerata l'attività di socializzazione che queste svolgono soprattutto coinvolgendo molti giovani dell'Alta Val di Non, che nel settore culturale favorendo programmi di studio, di promozione e valorizzazione della storia e della cultura di zona.

A tal scopo sono stati fatti incontri tra i Sindaci dei Comuni interessati, e predisposto uno schema di convenzione, che prevede in sintesi:

- individuazione dell'Unione dei Comuni Alta Anaunia quale Ente capofila, che provvederà a versare i contributi alle associazioni richiedenti e riscuotere le quote dai comuni convenzionati;
- fissazione del contributo in euro 6,00 per abitante residente;
- costituzione di un tavolo di Sindaci per definire le modalità e criteri per di erogazione dei contributi;
- durata della convenzione: fino al 31.12.2018;

allegato alla convenzione: modalità e tempi di presentazione delle domande da parte delle Associazioni, Criteri per l'assegnazione dei contributi e per la quantificazione degli stessi;

in base agli abitanti al 31.12.2015, per l'Unione dei Comuni Alta Anaunia la quota di partecipazione è stabilita in Euro 24.564,00;

si propone quindi l'approvazione della convenzione, al fine di proseguire con questa modalità di sostegno alle associazioni sportive e culturali operanti in zona.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE dei Comuni dell'ALTA ANAUNIA

Sentita la relazione del Presidente;

Osservato che l'attivazione della convenzione è auspicata da parte di varie società beneficiare in quanto semplifica notevolmente la procedura e dà maggiori garanzie per l'ottenimento di finanziamenti, consentendo una programmazione delle attività più sicura;

rilevato che i Comuni possono autonomamente comunque erogare ulteriori contributi in relazione alle iniziative che verranno presentate dalle Associazioni;

ritenuto quindi di approvare lo schema di convenzione ed allegati;

acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 81, 1° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario dell'Unione;

visto il TUOC approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L, in particolare l'art. 59;

con voti favorevoli n. 9 , nessuno contrario od astenuto, su 9 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per la concessione di contributi alle associazioni sportive/culturali dell'Alta Val di Non, tra l'Unione dei Comuni Alta Anaunia e le Amministrazioni Comunali di AmblarDon, Fondo e Ruffrè Mendola, come da allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale, costituito da n. 6 articoli; nonché allegato I (popolazione residente al 31.12.2015) ed allegato II (Modalità di presentazione delle domande e criteri per l'assegnazione dei contributi);
2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione stessa;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.